

TI_GERICHTE 11.2007.90 vom 3. November 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-11-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2007.90

FR: TI_GERICHTE 11.2007.90 du 3 novembre 2008

IT: TI_GERICHTE 11.2007.90 del 3 novembre 2008

Regeste

Scioglimento di una comproprietà tra coniugi

Erwägungen

E. 1

Il Pretore ha respinto la petizione, in concreto, reputandola prematura. A suo parere, trattandosi di sciogliere una comproprietà che fa parte di un regime dei beni matrimoniali, la richiesta va accolta solo con riserbo. Tanto più nella fattispecie, giacché tra le parti non pende alcuna causa di stato, ma solo una procedura a tutela dell'unione coniugale, il che osta all'applicazione dell'art. 251 (recte : 205 cpv. 2) CC. Per tale motivo – ha soggiunto il primo giudice – al convenuto è preclusa anche la possibilità di ottenere il fondo in proprietà esclusiva, pretesa che (per quanto non priva di buon diritto) andrà esaminata nell'ambito di una futura causa di divorzio o di separazione.

E. 2

L'appellante ribadisce che la sua richiesta non è intempestiva, né impedisce al marito di postulare l'attribuzione dell'intero fondo in virtù dell'art. 251 CC. Essa ricorda che lo scioglimento di una comproprietà è retto dagli art. 650 segg. CC seppure i coniugi vivano separati, per lo meno finché nessuno dei due solleciti il divorzio o la separazione. E anche in quest'ultimo caso – essa epiloga – il marito potrà ancora ritirare l'intero fondo, dietro congruo indennizzo. Al marito l'appellante contesta invece la possibilità di evocare la protezione dell'abitazione familiare, mai fatta valere prima. Infine, per quanto la riguarda, l'appellante ribadisce di vivere sotto il minimo esistenziale. Il mantenimento dell'abitazione risultando troppo oneroso per la famiglia, non rimane che sciogliere la comproprietà.

E. 3

Ogni comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione di una comproprietà, “a meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata” (art. 650 cpv. 1 CC). Lo scioglimento, poi, non può essere chiesto intempestivamente (art. 650 cpv. 3 CC). La richiesta è intempestiva se comporta oneri eccessivi o svantaggi considerevoli per gli altri comproprietari o alcuni di essi. L'intempestività deve risultare da fatti e circostanze oggettive, in rapporto con il bene da dividere. Il giudice decide secondo libero apprezzamento, tenendo conto degli interessi dei comproprietari coinvolti (DTF 98 II 345 in alto; SJ 1993 pag. 531 consid. 3; S teinauer, Les droits réels, vol. I, 3^a edizione, pag. 328 n. 1185 e 1185a con rimandi). La questione dell'intempestività non può, in ogni caso, ostacolare durevolmente lo scioglimento di una comproprietà (Brunner/Wichtermann in: Basler Kommentar, ZGB II, 3^a edizione, n. 20 ad art. 650).

E. 4

Il diritto di esigere lo scioglimento della comproprietà sussiste, in linea di principio, anche tra coniugi (Brunner/Wichtermann, op. cit., n. 8 ad art. 650 CC con riferimenti). La richiesta può essere avanzata già prima della liquidazione del regime dei beni matrimoniali, così come può essere formulata dopo (Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZBG I, 3^a edizione, n. 3 e 10 ad art. 205). Contrariamente a quanto asserisce il convenuto, dunque, lo scioglimento della comproprietà non presuppone la litispendenza di una causa di stato (Deschenaux/Steinauer / Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 505 n. 1241). Il fatto che in concreto non sussista alcun processo di divorzio o di separazione tra le parti non denota pertanto intempestività della richiesta a norma dell'art. 650 cpv. 3 CC. La possibilità per un coniuge, poi, di postulare l'attribuzione dell'intero bene contro compenso all'altro coniuge valendosi di un interesse preponderante (art. 205 cpv. 2 CC) riguarda il modo della divisione (art. 651 cpv. 2 CC), non l'azione di scioglimento fondata sull'art. 650 CC. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che la possibilità dell'art. 205 cpv. 2 CC non viene meno neppure ove si tratti di sciogliere una comproprietà prima della liquidazione del regime dei beni matrimoniali, come credono il convenuto e il Pretore (fondandosi su una corrente di pensiero superata: Deschenaux/Steinauer in: Le nouveau droit matrimonial, Berna 1987, pag. 332 nota 4). Anche nel caso in cui lo scioglimento della comproprietà sia disciplinato dall'art. 651 CC, invero, la dottrina unanime riconosce oggi a un coniuge la facoltà di postulare giusta l'art. 205 cpv. 2 CC, facendo valere un interesse preponderante, l'attribuzione dell'intero bene indennizzando l'altro coniuge (Deschenaux/Steinauer / Baddeley, op. cit., pag. 506 n. 1243 con richiami; Hausheer/Reusser/Geiser, in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 29 ad art. 205 CC; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 10 ad art. 205; Brunner/Wichtermann, op. cit., n. 15 ad art. 651 CC con rimandi). Per il resto, lo scioglimento della comproprietà non deve necessariamente essere motivato (Brunner/Wichtermann, op. cit., n. 8 ad art. 650 CC con rinvii).

E. 5

Sostiene il convenuto che la richiesta di scioglimento è intempestiva, nella fattispecie, anche perché il fondo in comproprietà costituisce l'abitazione familiare, da lui fortemente voluta e che egli continua a occupare. Sarebbe quindi iniquo – egli prosegue – costringerlo ad andarsene, tanto più che il costo dell'alloggio si riduce per lui agli oneri ipotecari e alla manutenzione. Da quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il campo.

L'intempestività di una richiesta di scioglimento deve riferirsi difatti alla cosa in sé, non a peculiarità di un comproprietario (Steinauer, op. cit., pag. 328 n. 1185a). Giustificazioni soggettive di un comproprietario possono sorreggere se mai un interesse preponderante a norma dell'art. 205 cpv. 2 CC (DTF 119 II 199 consid. 2 con citazioni; Deschenaux/Steinauer / Baddeley, op. cit., pag. 506 n. 1242). Inoltre, per apparire intempestiva nel senso dell'art. 650 cpv. 3 CC la richiesta di scioglimento deve implicare concretamente oneri eccessivi o svantaggi considerevoli per l'uno o l'altro comproprietario (sopra, consid. 2), ciò che nel caso specifico l'appellato non assume. Per di più, il convenuto non può seriamente pretendere di occupare senza limiti di tempo l'immobile in comproprietà senza indennizzare in alcun modo la comproprietaria. Né, infine, allo scioglimento della comproprietà osta la mera incertezza sul modo in cui questa sarà sciolta, salvo vanificare la portata stessa dell'art. 650 cpv. 1 CC.

E. 6

Si conviene che, trattandosi di sciogliere la comproprietà su un'abitazione coniugale, non va disconosciuto l'art. 169 CC. Se l'abitazione familiare è in comproprietà degli stessi coniugi, tuttavia, l'art. 169 CC non ha più senso, poiché le norme specifiche sulla comproprietà impediscono – almeno di regola – atti di disposizione unilaterali di un coniuge (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 169; Deschenaux/Steinauer / Baddeley , op. cit., pag. 111 n. 189). Comunque sia, si volesse nondimeno applicare l'art. 169 CC nella fattispecie con l'argomento che tale norma garantisce al coniuge maggior protezione (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, op. cit. n. 12 ad art. 169; Deschenaux/Steinauer / Baddeley , op. cit., pag. 112 n. 189 in alto), in concreto l'opposizione del marito non sarebbe destinata a buon fine. Per apprezzare se un coniuge avversi legittimamente l'alienazione dell'abitazione familiare, in effetti, il giudice procede a una ponderazione d'interessi e valuta quale sia il bene della comunione, senza trascurare gli interessi personali delle parti (Rep. 1996 pag. 152 consid. 4 con rinvii). Nel caso precipuo il convenuto non ha addotto alcun motivo legittimo che osti allo scioglimento della comproprietà, nemmeno nell'interesse della comunione (Hausheer/Reusser/Geiser , op. cit., n. 58 e 63 ad art. 169 CC), limitandosi ad asserire che l'art. 169 CC impedisce l'applicazione dell'art. 650 CC, ciò che non è vero. Già per tale motivo la sua opposizione va respinta. Si rammenti, per abbondanza, che tra i motivi suscettibili di giustificare l'alienazione di un'abitazione familiare si annovera la precaria situazione economica delle parti, sicché il costo dell'alloggio risulti troppo oneroso (Rep. 1996 pag. 153 consid. 5c, 1998 pag. 174 consid. 6). Nella sentenza del 30 settembre 2005 (sopra, lett. B) il Pretore supplente aveva constatato invero un'eccedenza di fr. 140.75 mensili nel bilancio coniugale delle parti. A più riprese tuttavia il marito ha sollecitato la soppressione del contributo alimentare per la moglie, affermando che le sue entrate sono inferiori al proprio fabbisogno minimo e che egli riesce a pagare gli interessi ipotecari solo grazie all'aiuto del cognato (appello del 24 settembre 2007, pag. 15, inc. 11.2007.159). E in effetti gli oneri ipotecari superano in concreto fr. 1700.– mensili complessivi. Ora, dandosi insufficienza di mezzi, dopo la separazione un coniuge non può pretendere di conservare per sé solo un'abitazione occupata in precedenza dalla coppia (v. FamPra.ch 1/2000 pag. 144 consid. 1 con rimandi). Su questo punto l'appello si rivela provvisto di buon diritto. Lo scioglimento della comproprietà deve pertanto essere ordinato.

E. 7

Sul modo della divisione, al cui riguardo il Pretore non ha statuito, le posizioni dei comproprietari divergono una volta ancora. L'appellante propone la vendita all'asta, il convenuto allega interessi preponderanti per vedersi attribuire l'intero immobile . La prima difficoltà consiste nel fatto che tutto si ignora sul valore venale del fondo, il primo giudice avendo rifiutato di assumere la perizia offerta dall'attrice. Ciò impedisce non solo di fissare le condizioni per una licitazione tra comproprietari o una vendita all'asta, ma anche di stabilire l'eventuale compenso dovuto all'altro coniuge sulla base dell'art. 205 cpv. 2 CC. Certo, in teoria questa Camera potrebbe ordinare essa medesima l'assunzione della perizia (art. 322 lett. b CPC), ma la questione non si esaurirebbe in questi soli termini, giacché all'atto pratico questa Camera sarebbe poi chiamata a giudicare direttamente – per la prima volta – sul modo di divisione (art. 651 cpv. 2 CC). Le parti si vedrebbero sottrarre così al loro giudice naturale e perderebbero un grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo anche nell'accertamento dei fatti. Il che non sarebbe ammissibile. Nelle circostanze descritte non rimane dunque che rinviare gli atti al Pretore perché conduca l'istruttoria e decida il modo in cui la comproprietà dev'essere sciolta. II. Sul ricorso in

materia di assistenza giudiziaria

E. 8

Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine) nel termine di 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

E. 9

Il Pretore ha negato all'attrice il beneficio dell'assistenza giudiziaria poiché la causa difettava fin dall'inizio – a suo avviso – di ogni probabilità di esito favorevole. Visto l'esito dell'appello, tale conclusione si rivela manifestamente fallace. Né si poteva pretendere per ipotesi che, sfornita di cognizioni giuridiche, l'interessata procedesse in lite con atti propri (art.

E. 14

cpv. 2 Lag) o rinunciasse a introdurre la causa solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag). Quanto all'indigenza (art. 3 cpv. 1 Lag), le gravi ristrettezze dell'attrice appaiono verosimili ove appena si pensi che con le sue entrate (fr. 2132.30 mensili) e il contributo di mantenimento (fr. 960.– mensili) essa riesce a coprire solo, nella migliore delle ipotesi, il proprio fabbisogno minimo di fr. 3062.50 mensili, conservando un margine di fr. 30.– mensili (sentenza dell'11 settembre 2007 nella causa DI.2007.16), del tutto insufficienti per finanziare una causa come quella in esame. La ricorrente è invero comproprietaria per un mezzo, con il marito, della nota particella a _____ (il cui valore di stima ufficiale ammonta a fr. 187 940.–). Il fondo è gravato tuttavia di pegni per complessivi fr. 462 254.35 (doc. A). Che il carico ipotecario possa essere aumentato per sopperire ai costi della causa appare poco verosimile. La richiesta di assistenza giudiziaria merita quindi accoglimento e il ricorso appare provvisto di buon diritto. L'interessata è resa attenta, ad ogni modo, che dandosi un miglioramento della sua situazione patrimoniale in esito alla liquidazione del regime dei beni (comproprietà immobiliare inclusa), essa potrà essere chiamata a rifondere allo Stato quanto avrà ricevuto (art. 33 cpv. 2 Lag). III. Sugli oneri processuali, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello 10. Il convenuto chiede di porre tutti gli oneri processuali a carico dell'attrice, poiché l'azione di divisione si apparenta a un'azione di servitù necessaria, le cui spese vanno addebitate secondo i principi applicabili al diritto espropriativo. L'assunto non può essere condiviso. L'azione dell'art. 650 CC è volta a far accertare che nulla osta allo scioglimento della comproprietà e non comporta restrizioni legali della proprietà. Non ha quindi effetti analoghi – per esempio – all'iscrizione di una servitù di passo necessario. Nulla giustifica in altri termini una deroga al principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), riservati “ giusti motivi ” nell'accezione dell'art. 148 cpv. 2 CPC. 11. Per quanto riguarda gli oneri del giudizio odierno, l'appellante ottiene causa vinta sul principio relativo allo scioglimento della comproprietà, ma la contesa rimane aperta sul modo della divisione. Si giustifica quindi di suddividere la tassa di giustizia e le spese a metà, compensando le ripetibili. Circa gli oneri e le ripe tibili di prima sede, l'esito dell'attuale giudizio concerne solo l'azione dell'art. 650 cpv. 1 CC (dalla quale l'attrice esce vittoriosa). Non si può prevedere invece quale sarà l'esito della controversia inerente al modo della divisione (art. 651 cpv. 2 CC). Ne segue che, limitatamente alla prima azione, i costi vanno a carico del convenuto, il quale rifonderà all'attrice un'adeguata indennità per ripetibili. Considerato un valore litigioso prudenziale di

fr. 93 970.– (valore di stima ufficiale della quota di comproprietà chiesta dall'attrice: v. RtiD I-2004 pag. 607 n. 109c), la tassa di giustizia fissata dal Pretore risulta finanche inferiore al minimo tariffale (art. 17 cpv. 1 LTG). Per quel che riguarda l'indennità per ripetibili, alla quale continua ad applicarsi – orientativamente – la vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati (art.

E. 16

cpv. 2 dell'attuale regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili), l'indennità di fr. 2000.– si situa anch'essa al limite inferiore del minimo tariffale ad valorem (art. 9 cpv. 1 vTOA), ma remunererà adeguatamente le circoscritte prestazioni richieste al legale dell'attrice (redazione di due memoriali e partecipazione a tre udienze, più la corrispondenza, i presumibili colloqui, le conversazioni telefoniche e l'IVA). 12. Quanto alla procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria, essa è gratuita (salvo ipotesi di temerarietà, estranee alla fattispecie: art. 4 cpv. 2 Lag) e in concreto non v'è ragione di scostarsi da tale precetto. Siccome poi un litigio in materia di assistenza giudiziaria oppone il richiedente allo Stato (Christian Favre, *L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse*, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii), non v'è motivo perché in concreto non sia attribuita all'attrice una congrua indennità per ripetibili. Non fosse il caso, del resto, l'interessata andrebbe ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in appello, ciò che per l'ente pubblico si risolverebbe sostanzialmente in una partita di giro. Si rammenti ad ogni buon conto che l'indennità per ripetibili non remunererà il tempo effettivamente profuso dal legale della ricorrente nella pratica, ma quello che sarebbe occorso a un avvocato solerte e speditivo per trattare concisamente una pratica analoga, ottenendo il medesimo risultato. 13. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'attrice in appello merita accoglimento, l'interessata – indigente – non potendo presumersi gravare oltre la nota quota di comproprietà immobiliare. Inoltre l'appello si rivela, almeno parzialmente, provvisto di buon diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). È vero che l'attribuzione di adeguate ripetibili renderebbe la domanda di assistenza giudiziaria senza oggetto. Vista la precaria situazione finanziaria in cui si trova il marito, si giustifica nondimeno di concedere sin d'ora il beneficio (DTF 122 I 322). L'analoga domanda formulata nel ricorso in materia di assistenza giudiziaria risulta così caduca. IV. Sui rimedi giuridici esperibili a livello federale 14. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile. Quanto all'impugnabilità della sentenza in materia di assistenza giudiziaria, solo lo Stato potrebbe avere interesse a impugnare il beneficio, ma il diritto cantonale gli preclude d'acchito ogni possibilità. Definitivo, su tal punto l'attuale giudizio non è dunque suscettibile di ricorso a livello federale. Tutt'al più la ricorrente potrebbe impugnare l'ammontare dell'indennità a lei assegnata per ripetibili, ma solo qualora la richiesta raggiungesse (inverosimilmente) il valore di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che è ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1976 RFD di _____. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 100.– sono poste a carico del convenuto, che rifonderà all'attrice fr. 2000.– per ripetibili. Per il resto l'appello è respinto e gli atti sono rinviati al Pretore perché istruisca e giudichi sul modo della divisione. II. Gli oneri di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 450.– b) spese fr. 50.– fr.

500.– sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

III. AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 3. IV. Il ricorso in materia di assistenza è accolto e il dispositivo n. 1 della

decisione impugnata è così riformato: AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 3. V. Non si prelevano tasse o spese per

tale ricorso. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente un'indennità di fr. 800.–

per ripetibili. VI. La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è dichiarata senza

oggetto. VII. Intimazione a: ;. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per

la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il

presidente

La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause

senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il

valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri-

correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.